

ALLEGATO 2

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, per le parti di competenza.
C. 643-bis Governo.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 95.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nelle more della riforma del sistema di remunerazione dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, al fine di salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane e di dare continuità alla sperimentazione prevista dall'articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 2021, n. 69, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, una remunerazione aggiuntiva, quale parte integrante del prezzo dei medicinali, in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti degli importi di cui al comma 3.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

643-bis/XII/95.1. Vietri, Ciancitto, Ciocchetti, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut, Benigni.

ART. 96.

Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente: Art. 96-bis. (Disposizioni in materia

di collocamento di ufficio a riposo per il personale medico del Servizio sanitario nazionale e docenti universitari in medicina e chirurgia). – 1. Al fine di evitare il determinarsi di ulteriori carenze nelle dotazioni organiche, favorire l'esplicarsi a medio termine delle politiche di potenziamento della formazione universitaria con l'incremento dei laureati in medicina e chirurgia con le relative specializzazioni, nonché sostenere adeguatamente le azioni di contrasto all'emergenza pandemica, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2026, il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo è elevato su base volontaria alla data di compimento del settantaduesimo anno di età per il personale medico, dipendente o convenzionato, del Servizio sanitario nazionale. Tale facoltà è estesa anche al personale medico in servizio presso strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, e ai docenti universitari di medicina e chirurgia.

2. L'istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessantovesimo anno di età ed entro novanta giorni dalla data di compimento del sessantovesimo anno di età qualora questa sia antecedente al 31 dicembre 2025.

3. Il datore di lavoro accoglie o rigetta con motivazione l'istanza entro trenta giorni dalla data di presentazione. La mancata adozione di un provvedimento espresso equivale ad accoglimento. La prosecuzione del rapporto di lavoro deliberata o formatasi per silenzio assenso cessa automaticamente senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni alla data di compimento del settantaduesimo anno di età e comunque, per

chi maturerà successivamente i requisiti di cui alla presente legge, alla data del 31 dicembre 2026.

4. È sempre ammesso il solo recesso del medico con un preavviso di almeno quattro mesi, in difetto del quale si applicano le disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o analoga regolamentazione previste per il caso di mancato rispetto dei termini di preavviso. Al personale medico di cui al comma 1 è corrisposto il trattamento economico pari al trattamento pensionistico maturato al settantesimo anno di età. Alla data del 1° gennaio 2027 il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo ritorna indero-

gabilmente al settantesimo anno di età e chiunque abbia superato tale limite è collocato a riposo a partire da tale data.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.

643-bis/XII/96.01. Ciocchetti, Foti, Vietri, Ciancitto, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Loizzo, Matone, Lazzarini, Panizzut, Benigni.